



COMUNE DI CINTO EUGANEO

via Roma 20 Fontanafredda

www.comune.cintoeuganeo.pd.it

PEC: cintoeuganeo.pd@cert.ip-veneto.net

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI
PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016**

(approvato con deliberazione della G.C. n. ... del ...)

Sommario

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.....	2
Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche	2
Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione	2
Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti.....	3
Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo	3
Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo	5
Art. 7 - Termini temporali e penalità	6
Art. 8 – Entrata in vigore	6

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «Codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività definite dalla legge, ai sensi dell'art. 113 del Codice.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente dirigente/responsabile.
4. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
5. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara.
2. Le risorse per la costituzione del fondo di cui al comma precedente sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
3. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività previste dalla legge.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato

all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Dirigente/Responsabile (Posizione Organizzativa), garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
3. Il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche svolte in relazione ad appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria è subordinata ad una motivata attestazione, in cui siano descritti, sinteticamente gli elementi che danno luogo, nei singoli appalti, a problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno dell'Amministrazione.
4. Trattasi, per le attività di cui al comma precedente, di una complessità non unicamente "*tecnica*" ma anche di una "*complessità del processo*"; tale attestazione deve essere resa, a pena di non ammissione al riconoscimento degli incentivi di cui trattasi, dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente (c.d. Posizione organizzativa) nell'atto in cui viene stabilito il quadro economico dell'opera o del lavoro o il prospetto economico per acquisti di servizi e forniture, attestandone la "*complessità*" con piena assunzione diretta di responsabilità sulla regolarità/legittimità dell'incentivo.
5. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione dei lavori o di collaudo quando dette attività siano connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari del permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumano in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguano le relative opere in regime di convenzione.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

— per le opere o lavori:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa per investimenti	15,00%
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	20,00%
Responsabile unico di procedimento	35,00%
Direzione dei lavori	15,00%
Collaudo tecnico-amministrativo	10,00%
Collaudo statico	5,00%
Totale	100%

— per i servizi o forniture:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	25,00%
Responsabile unico di procedimento	40,00%
Direzione dell'esecuzione	25,00%
Verifica di conformità	10,00%
Totale	100%

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

A. Per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico:

— al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto il 75% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, di cui al precedente comma 1;

— al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante 25%;

— nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche scende al 60%; la restante quota pari al 40% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal dirigente/responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento;

— qualora il responsabile delle funzioni tecniche non dispone di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività;

— nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.

B. Per le funzioni tecniche svolte per l'attività di responsabile unico di procedimento (R.U.P.), al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di collaboratori, la relativa percentuale viene ridotta al 28%, il restante 7% viene distribuito tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal dirigente/responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

3. La disciplina dell'incentivo non si applica:

— alle acquisizioni di beni e servizi di importo a base d'asta singolarmente inferiore a € 500.000;

— ai lavori di importo a base d'asta inferiori a € 20.000.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente/responsabile, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, compresa l'assenza di conflitto di interessi, una volta concluso il relativo procedimento.

2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.

3. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

4. In ogni caso gli incentivi sono erogati:

— in presenza di una "gara", in mancanza della quale non può esservi l'accantonamento delle risorse nel fondo;

— un regolamento ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo, oltre a definire dettagliatamente le attività incentivabili e quelle escluse, con una valutazione *ex ante* (senza margini interpretativi) in quel carattere di "complessità" esigibile;

— le risorse finanziarie del fondo ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;

— l'impegno di spesa assunto a valere sulle risorse stanziato nel quadro economico dell'appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara;

— a fronte di appalti di lavori e servizi di importi inferiori ad € 500.000 per tutte quelle funzioni tecniche svolte da soggetti diversi dal direttore dell'esecuzione necessariamente nominato¹.

5. La verifica dei progetti redatti da professionisti esterni è demandata al responsabile del procedimento che vi provvede con il supporto dei propri uffici interni, disponendo che la quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno, a fronte del conferimento d'incarichi esterni o inadempimenti, costituisce economia di spesa.

Art. 7 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

3. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del Codice, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività non saranno ripartite tra i soggetti interessati determinando economie di spesa.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. L'efficacia del presente al Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, decorre dopo 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio *on line* escludendo ogni effetto retroattivo.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano gli effetti della disciplina regolamentare precedente.

¹ Corte Conti, sez. Controllo Emilia - Romagna, deliberazione n. 11 della seduta del 3 febbraio 2021. La sez. controllo Liguria della Corte Conti, con la deliberazione 23 dicembre 2019, n. 122, dispone che non sono dovuti gli incentivi per le funzioni tecniche al di fuori delle previsioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero in caso opere a scomputo, concessioni, partenariato pubblico privato (PPP). Sono incompatibile con lavori ed altri investimenti attuati con procedure di somma urgenza o ad affidamento diretto, Corte Conti, sez. controllo Liguria, deliberazione, 21 dicembre 2018, n. 136 e sez. controllo Lombardia, deliberazione 10 maggio 2017, n. 190. La sez. controllo Veneto della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 20 del 22 gennaio 2020, interviene nel ritenere non dovuti gli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, nel caso della locazione finanziaria per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, non rientrando nella previsione di legge.